



## Ordinanza

### **concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio**

### **(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)**

## **Modifica del 18 dicembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 22 maggio 2002<sup>1</sup> sull'introduzione della libera circolazione delle persone nella versione introdotta con la modifica del 22 marzo 2019<sup>2</sup> è modificata come segue:

#### *Ingresso*

vista la legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);  
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);  
in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE;  
in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 2008<sup>6</sup> relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania;  
in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 2016<sup>7</sup> relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;

1 RS 142.203

2 RU 2020 5853

3 RS 142.20

4 RS 0.142.112.681

5 RU 2006 995

6 RS 0.142.112.681.1

7 RU 2016 5251

in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 2001<sup>8</sup> di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>9</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS);  
in esecuzione dell'Accordo del 25 febbraio 2019<sup>10</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini);  
in esecuzione dell'Accordo del 14 dicembre 2020<sup>11</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

*Art. 2 cpv. 5*

<sup>5</sup> La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile secondo l'articolo 9 capoverso 1<sup>bis</sup> primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l'articolo 32a capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>8</sup> RU 2003 2685

<sup>9</sup> RS 0.632.31

<sup>10</sup> RS 0.142.113.672; RU 2020 6451

<sup>11</sup> RS 0.946.293.671.2; RU 2020 6675